

Non spetta al socio ma all'amministratore portare i libri in tribunale

Poteri societari

La Corte d'appello di Napoli sposa l'inammissibilità dell'istanza del solo socio

La decisione di "portare i libri in tribunale" è spesso foriera di tensioni tra amministratori e soci, in ragione dei divergenti interessi di cui gli stessi sono portatori.

Il Codice della crisi ha decisamente spostato il baricentro in favore dell'organo amministrativo, che si conferma unico legittimato a proporre la domanda di liquidazione giudiziale in proprio. Coerentemente con il nuovo assetto di interessi, la Corte d'Appello di Napoli (sentenza del 21 marzo 2023), soffermandosi sul possibile conflitto tra amministratore giudiziario e soci, ha concluso per l'inammissibilità dell'appello proposto dal socio per difetto di legittimazione ad impugnare.

Il caso di specie – che riguardava la domanda di autoliquidazione presentata ai sensi dell'articolo 37 del Codice della crisi di impresa dall'amministratore giudiziario – ha offerto l'occasione per i giudici della Corte di interrogarsi, anzitutto, sulla sussistenza del potere in capo all'organo gestorio di presentare in via autonoma (in assenza di delega assembleare) l'istanza per l'autoliquidazione della società. Inoltre, la Corte si è espressa anche sulla sussistenza in capo ai soci della legittimazione a proporre reclamo in appello contro l'eventuale sentenza di liquidazione giudiziale.

Il provvedimento della Corte napoletana consente di formulare alcune riflessioni sul nuovo assetto dei poteri societari, che – ove insorga l'insolvenza e risulti impossibile superarla con le ordinarie scelte gestionali – impone il trasferimento del potere decisionale dai soci agli amministratori, obbligando questi ultimi ad attivarsi per garantire la conservazione del valore del patrimonio sociale.

Può parlarsi, in questo caso, di un vero e proprio potere-dovere degli amministratori – anche in assenza della relativa autorizzazione assembleare – a presentare istanza di apertura della liquidazione giudiziale. A questa conclusione induce in primo luogo il chiaro intento del diritto dell'Unione di promuovere «senza indugio» ogni comportamento virtuoso, idoneo a prevenire il verificarsi dello stato di insolvenza ex arti-

colo 3 della direttiva (UE) 2019/1023; ove fallisca l'intercettazione preventiva della crisi, a maggior ragione nessun indugio deve esservi da parte dell'organo gestorio in caso di insolvenza conclamata.

In secondo luogo, la lettura data dalla Corte napoletana è coerente con l'impianto complessivo della disciplina interna, che ha ampliato il novero dei soggetti legittimati a promuovere l'apertura della liquidazione giudiziale e che ha potenziato – come si osservava su queste colonne (si veda il Sole 24 Ore del 23 aprile 2024) – il ruolo ben più invasivo del pubblico ministero, circostanza che indirettamente deve compulsare gli amministratori a promuovere senza indugio la domanda di autoliquidazione. Sicché l'organo gestorio – al fine di prevenire l'eventuale aggravamento del passivo (e le conseguenti responsabilità) dovuto a

 **Organo gestorio legittimato anche in assenza della autorizzazione assembleare**

 **Pesa il diritto Ue che promuove ogni atto idoneo a prevenire il verificarsi dello stato di insolvenza**

ritardo nell'intervento – è stato considerato senz'altro legittimato, anche in assenza della relativa autorizzazione assembleare, a presentare l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale.

Il rovescio della medaglia è l'esclusione, come emerge dal già menzionato provvedimento, della legittimazione del socio a proporre reclamo contro la sentenza di liquidazione giudiziale, in ragione dell'impossibilità che quest'ultimo si faccia promotore di una volontà in contrasto con quella espressa dal legale rappresentante della società, indebolendone l'iniziativa.

Si tratta di orientamento evolutivo rispetto alla giurisprudenza formatasi nel vigore della precedente disciplina (Cassazione, 2957 e 23579 del 2017), anch'essa contraria al riconoscimento della legittimazione del socio, ma sul presupposto dell'esistenza di una valida delibera assembleare autorizzativa alla presentazione dell'istanza. In questo caso, la piena legittimazione dell'organo gestorio lo sgancia dall'assetto societario, collocando la sua iniziativa a tutela dell'inerte ceto creditorio.